

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Guccio Gucci S.p.A., società di diritto italiano a socio unico, con sede legale in Firenze, Via de' Tornabuoni 73/R, capitale sociale Euro 50.000.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze e codice fiscale 03031300159, Partita IVA 04294710480, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Kering Holland N.V., società di diritto olandese con sede in Amsterdam, in persona di ~~Francesco Falco~~ **Valerie Leberichel** (di seguito, "**Gucci**" o "**Sponsor**")

VALERIE LEBERICHEL

e

La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense, C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121), rappresentata dal Direttore Generale Prof. Angelo Crespi (di seguito, "**Sponsee**" o "**Pinacoteca di Brera**")

Premesso che

- (A) Lo Sponsee è una istituzione che svolge attività di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e librario nazionale;
- (B) Lo Sponsee intende realizzare la mostra "*Bice Lazzari e i Linguaggi del suo tempo*" in due tappe: a Milano, presso Palazzo Citterio, dal 16 ottobre 2025 al 7 gennaio 2026; a Roma, presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, dal 7 febbraio 2026 al 7 maggio 2026 (congiuntamente, la "**Mostra**");
- (C) La Mostra a cui lo Sponsee si è impegnato con l'accordo prot. 0000792-P del 27.06.2024 è in fase di avanzata preparazione e organizzazione;
- (D) Lo Sponsee ha sottoposto a Gucci il progetto ed il programma della Mostra, qui *sub* **Allegato A** (di seguito, "**Progetto**"), proponendo a Gucci di acquisire lo *status* di *Main Sponsor* della Mostra e di contribuire, a sua discrezione, alla realizzazione della Mostra;
- (E) Gucci, società rinomata nel mondo per il prestigio del suo marchio e l'alta qualità dei suoi prodotti di lusso, esaminato attentamente il Progetto, ha manifestato il proprio interesse ad aderirvi, anche al fine di promuovere la propria immagine ed il proprio marchio (il "**Marchio**");
- (F) Visti gli art. 6, 107-108, 111, 112 del D.lgs. 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio in tema di cooperazione pubblico-privato per la valorizzazione dei beni culturali, nonché considerato lo Statuto della Pinacoteca di Brera, specie all'art. 3;
- (G) Visti gli art. 1, 11-12 della L.241/90 in merito alla concertazione pattizia con i soggetti privati da parte delle Pubbliche Amministrazioni e alla loro azione negoziale e premessi gli art. 8 e art. 134 del Dlgs. 36/2023 - Codice contratti della Pubblica Amministrazione;
- (H) Premessa la valutazione positiva dello Sponsor da parte della Pinacoteca di Brera ex art. 120 Codice Beni Culturali in relazione all'immagine e alla mission dell'Istituto e del Ministero della Cultura.

Tutto ciò premesso, che costituisce, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente accordo, e facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente, Gucci si propone alla Pinacoteca di Brera (come *Main Sponsor* esclusivo della Mostra e degli ulteriori eventi di presentazione e promozione ad essa connessi, e la Pinacoteca di Brera approva tale proposta, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità indicati qui di seguito.

1. **Main Sponsor**

- 1.1. Con il presente accordo, Gucci acquisisce lo *status* di *Main Sponsor* della Mostra in esclusiva ed il diritto di promuovere e pubblicizzare tale *status*, nei termini ed alle condizioni di cui al presente accordo.
- 1.2. In ragione del suo *status* di *Main Sponsor* della Mostra, lo Sponsee si obbliga a garantire a Gucci, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., quanto segue:
 - (i) Posizionamento del Marchio, secondo il layout grafico indicato nell'**Allegato C** alla presente, in modo visibile, accompagnato dalla menzione "*Main Sponsor*" della Mostra o altra dicitura indicata da Gucci, nei materiali e mezzi di comunicazione di cui all'**Allegato B** (di seguito, collettivamente, i "**Materiali**"), secondo modalità che saranno approvate di volta in volta ed in via preventiva e per iscritto da Gucci, ivi inclusi, senza limitazione di quanto precede;
 - (ii) Gli altri benefici elencati sub **Allegato B**;
 - (iii) a non stipulare accordi di oggetto identico o simile a quello di cui al presente accordo e/o a cedere e/o concedere e/o altrimenti disporre di diritti in conflitto o in concorrenza con quelli di cui al

presente accordo e/o a concedere la qualifica di sponsor della Mostra, ad altri operatori del settore della moda o dei beni di lusso.

Resta inteso che l'organizzazione, la produzione e la gestione della Mostra sono a cura e spese e sotto la responsabilità esclusiva dello Sponsee.

- 1.3. Gucci avrà il diritto di promuovere e pubblicizzare la propria qualifica di *Main Sponsor* della Mostra sul proprio sito e sulle pagine ufficiali Gucci sui social network, nonché il diritto di utilizzare su tali siti e di distribuire alla stampa fotografie e/o video della Mostra, e ogni altro materiale fotografico realizzato nel contesto della Mostra, incluse quelle fornite dallo Sponsee, e di menzionare la Mostra e/o lo Sponsee in relazione alle proprie attività di comunicazione. Resta in ogni caso inteso, senza pregiudizio del successivo art. 4, che lo Sponsee è l'unico responsabile dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i permessi e le liberatorie necessarie per l'uso dei materiali di cui alla presente clausola, ivi inclusi, senza limitazioni, i dati personali di eventuali artisti, relatori e/o degli ospiti, come riprodotti nei materiali sopra elencati.
- 1.4. Resta inteso che il presente accordo non può integrare licenza di uso del Marchio e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, segno distintivo, claim e dicitura di Gucci. Conseguentemente, l'eventuale utilizzo del Marchio e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, segno distintivo, claim e dicitura ai sensi del presente accordo, non potrà far sorgere in capo allo Sponsee alcun diritto sul Marchio e su ogni altro diritto di proprietà intellettuale, segno distintivo, claim e dicitura di Gucci. L'eventuale mancato esercizio da parte di Gucci di vietare l'utilizzo del Marchio e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, segno distintivo, claim e dicitura suddetti in difformità rispetto al presente accordo non potrà essere inteso come rinuncia da parte di Gucci a far valere in qualsiasi momento i propri diritti.
- 1.5. Resta peraltro inteso che tutti gli strumenti promozionali e pubblicitari realizzati dallo Sponsee in relazione alla Mostra e recanti il Marchio, e comunque attinenti all'oggetto del presente accordo, dovranno essere preventivamente sottoposti, con congruo anticipo rispetto all'iniziativa, alla vincolante approvazione scritta di Gucci in assenza della quale lo Sponsee non potrà in alcun modo procedere al relativo utilizzo. Gucci si impegna comunque fin da ora a non negare il consenso alla presenza su detti strumenti promozionali e pubblicitari dei marchi di eventuali altri sponsor i cui valori aziendali siano comunque in linea con i valori della Mostra, fermo restando quanto stabilito all'art. 1.4(iii).

2. Corrispettivo

- 2.1. A titolo di corrispettivo globale ed onnicomprensivo delle attività e prestazioni dello Sponsee di cui al presente accordo, degli altri impegni e obblighi assunti dallo Sponsee ai sensi del presente accordo ed a fronte della concessione a Gucci dei diritti di cui al precedente accordo, Gucci si impegna a pagare allo Sponsee un importo forfettario complessivo pari a 50.000,00 Euro (cinquantamila/00 Euro) (il "**Corrispettivo**").
- 2.2. Le Parti riconoscono che il Corrispettivo è stato riconosciuto come sufficiente ed è comprensivo di qualsivoglia remunerazione o compenso a favore dello Sponsee.

3. Termini di pagamento

- 3.1. Il Corrispettivo sarà dovuto da Gucci, previa presentazione di lettera protocollata con richiesta di pagamento, come segue:
 - (i) 50 (cinquanta) % alla firma, da parte di entrambe le parti, del presente accordo;
 - (ii) 50 (cinquanta) % alla data di inizio della seconda tappa della Mostra.
- 3.2. Le lettere di cui al precedente articolo 3.1 saranno intestate a Guccio Gucci S.p.A., Via de' Tornabuoni, 73/R 50123 – Firenze ed inviate all'attenzione di Irene Buchetti (irene.buchetti@gucci.com). Le Gli importi saranno pagati a mezzo di bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
- 3.3. Il bonifico sarà accreditato sul seguente conto corrente intestato allo Sponsee:

Banca: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Piazza Cordusio, 4 - Milano
Codice Iban - **IT98Z0306901626100000046976**

Numero	di	conto	corrente	-	100000046976
Codice		ABI		-	03069
Codice CAB – 01626					

4. Garanzie

- 4.1. Lo Sponsee dichiara e garantisce: (i) di essere validamente autorizzata a gestire in via esclusiva la Mostra; (ii) di essere titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzo o di avere comunque ottenuto tutti i rilevanti diritti di utilizzo relativi a tutti e ogni diritto di immagine, *publicity right*, diritto d'autore, anche connesso, e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, permesso, autorizzazione, liberatoria e/o concessione relativi alla Mostra, in tutto e/o in parte, e che pertanto nulla osta alla loro realizzazione, promozione e comunicazione; (iii) che è validamente autorizzata a pattuire e ricevere il Corrispettivo; (iv) che ha il pieno potere e diritto ed è libera di stipulare il presente accordo, di concedere a Gucci le autorizzazioni di cui al presente accordo e che può validamente assumere le obbligazioni assunte ai sensi del presente accordo, ivi incluse, senza limitazione, quelle di cui al precedente articolo 1.2; (v) che avrà il controllo esclusivo su tutti gli aspetti della Mostra e sarà l'unica responsabile della realizzazione della Mostra; (vi) che non è soggetta ad alcun obbligo o limitazione che possa impedire o interferire con la piena esecuzione del presente accordo e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il medesimo; (vii) che non compirà atti né si occuperà di cose che possano pregiudicare e/o altrimenti nuocere all'immagine e/o alla reputazione di Gucci; (viii) che per tutta la Durata, come di seguito definita, non ha concluso, né concluderà, accordi di oggetto identico o simile a quello del presente accordo con operatori nel settore della moda o dei beni di lusso diversi da Gucci.
- 4.2. Lo Sponsee dichiara e garantisce che adempirà alle, e quale unico organizzatore della Mostra sarà l'unica responsabile dell'adempimento delle, obbligazioni previste nel presente accordo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
- 4.3. Lo Sponsee manleverà e terrà indenne Gucci da qualsiasi costo, danno, azione giudiziale, spesa (incluse ragionevoli spese legali) richiesti e/o proposti da terzi e derivanti da e/o connessi con la violazione da parte dello Sponsee delle garanzie dalla stessa prestate con il presente accordo.
- 4.4. Ogni violazione da parte dello Sponsee delle disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 darà diritto a Gucci di risolvere immediatamente il presente accordo ai sensi dei successivi articoli 8.1 e 8.2.

5. Durata

- 5.1. Il presente accordo si intende perfezionato e produttivo di effetti dalla data di sottoscrizione del presente accordo e terminerà il 7 maggio 2026 (la "**Durata**"), salvo quanto previsto nel successivo articolo 9.1.

6. Mancato svolgimento della Mostra

- 6.1. Resta inteso che l'effettiva esecuzione di quanto sopra concordato e il relativo pagamento sono subordinati all'effettivo svolgimento di entrambe le tappe della Mostra. In caso di mancata realizzazione anche di una sola delle due tappe della Mostra, oppure di rinvio rispetto alla data originariamente prevista (in entrambi i casi per cause non imputabili a Gucci) ritenuto eccessivamente dilazionato a giudizio di Gucci, previa tempestiva comunicazione dello Sponsee a Gucci, Gucci avrà diritto, a propria discrezione: (a) di sospendere e/o annullare l'esecuzione della seconda tranche di pagamento del Corrispettivo e di interrompere l'attuazione del presente Contratto, senza alcuna responsabilità, fermo restando quanto già eseguito; e/o (b) di concordare con lo Sponsee, in buona fede, la traslazione della sponsorizzazione su altro evento espositivo di analoga importanza e rilievo, da formalizzarsi mediante nota scritta integrativa al presente Contratto. Resta inteso che, in tali ipotesi, le somme relative a prestazioni/utilità già fruite resteranno acquisite e non saranno oggetto di restituzione; mentre gli importi eventualmente corrisposti in relazione a prestazioni non ancora eseguite saranno imputati in compensazione/traslati sul nuovo evento concordato tra le Parti. Restano in ogni caso salve le obbligazioni che per loro natura sono destinate a sopravvivere alla cessazione/interruzione del presente Contratto.
- 6.2. Lo Sponsee non assume alcuna responsabilità per le ipotesi in cui la Mostra (o una delle tappe) non abbia luogo per cause di forza maggiore, per tali intendendosi atti e/o eventi al fuori della sfera di controllo dello Sponsee e di Gucci, ivi inclusi senza limitazione incendi, inondazioni, sommosse, terremoti, epidemie, pandemie, scioperi, interruzioni dei sistemi di telecomunicazioni anche informatica o interruzioni di sistemi di connessione informatica, attentati alla salute pubblica o all'ordine pubblico o ai sistemi di commercio, alle reti di comunicazioni, di trasporto e di logistica più in generale, terrorismo, guerre o disordini civili, eventi destabilizzanti dei sistemi finanziari, modifiche dei regimi e sistemi monetari nazionali e internazionali o qualsiasi evento o legge futuri, ordine, regolamento o disposizione

del Governo o di qualsiasi autorità competente, i quali sono al di fuori della sfera di controllo di ciascuna delle parti ("**Evento di Forza Maggiore**").

- 6.3. Qualora la Mostra (o una delle tappe) non si svolga a causa di un Evento di Forza Maggiore, ciascuna parte si sforzerà per minimizzare gli effetti che l'Evento di Forza Maggiore esercita sull'esecuzione delle rispettive obbligazioni, valutando altresì una possibile riorganizzazione e/o differimento della sponsorizzazione e degli obblighi e troverà applicazione il precedente articolo 6.1.

7. Recesso

- 7.1. Senza pregiudizio di ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge, Gucci avrà il diritto in ogni momento di recedere dal presente accordo per qualsivoglia ragione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.
- 7.2. Gucci corrisponderà allo Sponsee la parte del Corrispettivo in proporzione ai benefici effettivamente goduti da Gucci ai sensi del presente accordo fino alla data di efficacia della comunicazione stessa. A seguito del pagamento di tali somme, Gucci non avrà ulteriori obblighi finanziari o di altro tipo nei confronti dello Sponsee.

8. Risoluzione

- 8.1. Senza pregiudizio di ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 cod. civ. mediante invio di comunicazione in tal senso a mezzo di raccomandata AR nel caso in cui l'altra parte si renda inadempiente a qualsivoglia obbligo di cui al presente accordo e non rimedi a tale inadempimento nel termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione della parte adempiente che lo contesti.
- 8.2. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 8.1 e senza pregiudizio di ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge, Gucci avrà il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ. mediante invio allo Sponsee di comunicazione in tal senso a mezzo di raccomandata AR nel caso in cui lo Sponsee:
- (i) violi gravemente gli obblighi assunti ai sensi degli articoli 1.2, 1.4.
 - (ii) violi gravemente le disposizioni di cui all'articolo 4.1;
 - (iii) formuli in pubblico, per mezzo dei suoi rappresentanti e portavoce, giudizi, dichiarazioni e commenti denigratori relativamente a Gucci, ai suoi dipendenti, dirigenti, amministratori, nonché ai prodotti recanti il marchio "Gucci" in generale e/o compia atti e/o si occupi di cose che possano pregiudicare e/o altrimenti recare nocumento al prestigio, alla reputazione ed all'immagine di Gucci;
 - (iv) modifichi in modo sostanziale il concept e/o il programma della Mostra, come risulta dall'**Allegato A**;
 - (v) nel caso in cui la Mostra (o una delle tappe) non venga realizzato e/o sia annullato dallo Sponsee per ragioni diverse da un Evento di Forza Maggiore.

9. Effetti della cessazione

- 9.1. Nel caso di cessazione del presente accordo per qualsiasi ragione intervenuta, tale cessazione non produrrà effetti rispetto a, né pregiudicherà altrimenti, le disposizioni dell'accordo in materia di garanzie e di riservatezza, nonché gli obblighi di cui agli articoli 1.3, 2, 3, 10.7 e 11.
- 9.2. Alla cessazione del presente accordo per qualsiasi ragione intervenuta, ivi inclusa la scadenza naturale della Durata, lo Sponsee cesserà e farà cessare immediatamente ogni uso del Marchio e non menzionerà pubblicamente in alcun modo ed in alcuna forma la collaborazione oggetto del presente accordo se non previa approvazione scritta di Gucci.

10. Miscellanea

- 10.1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le parti in relazione alle materie ivi trattate e costituisce l'unico contratto esistente tra le stesse sempre in relazione alle materie in oggetto.
- 10.2. Qualora una o più delle disposizioni del presente accordo dovesse rivelarsi nulla o altrimenti invalida o inefficace, in tutto o in parte, ogni diversa disposizione del presente accordo manterrà pieno vigore ed

efficacia e le parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia del presente accordo.

- 10.3. L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni ivi previste.
- 10.4. Qualsivoglia modifica al presente accordo sarà valida soltanto se risultante da ulteriore e successivo atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- 10.5. Le spese relative all'eventuale registrazione del presente accordo saranno a carico di quella parte che, con il proprio inadempimento, ne dovesse dar causa.
- 10.6. Ogni comunicazione e/o notificazione comunque riferita al presente accordo dovrà essere inviata:
 - 10.6.1. Quanto a Gucci: Guccio Gucci S.p.A., Via Mecenate 79, 20138 Milano, all'attenzione di Maria Laura Elli (marialaura.elli@gucci.com)
 - 10.6.2. Quanto allo Sponsee: La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense, Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121).
- 10.7. Le parti si impegnano reciprocamente, sia nel corso della Durata che successivamente, a non formulare in pubblico giudizi e/o divulgare dichiarazioni che possano recare pregiudizio al prestigio ed alla reputazione delle parti stesse.

11. Legge applicabile e Foro Competente

- 11.1. Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. Per qualsivoglia controversia in merito alla validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione del presente accordo sarà competente il foro di Firenze.

12. Riservatezza e tutela dei dati personali

- 12.1. Le parti convengono che i termini e le condizioni del presente accordo sono confidenziali e non potranno essere oggetto di divulgazione a terzi, senza il consenso scritto delle parti.
- 12.2. Lo Sponsee si impegna affinché il proprio personale e/o i propri collaboratori assumano gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo. Lo Sponsee risponderà della violazione di detti impegni di riservatezza da parte delle persone indicate nel presente articolo come di una propria violazione dei medesimi impegni.
- 12.3. Ai fini del presente articolo, il termine "Dati personali" indica qualsiasi informazione che, in conformità con qualsiasi legislazione applicabile in materia di privacy, direttamente o indirettamente, identifichi, si riferisca, descriva, sia ragionevolmente associabile o possa essere ragionevolmente collegata a un individuo, indipendentemente dal supporto in cui è conservata.
- 12.4. Le Parti, in relazione e al solo fine di concludere il presente Contratto, possono trattare i Dati Personali relativi all'identità, al titolo e alle informazioni di contatto di dipendenti, collaboratori, legali rappresentanti di ciascuna Parte e in generale di tutto il personale coinvolto nella stipula del presente Contratto (di seguito collettivamente denominati "Informazioni di Contatto Aziendali"). Le Parti convengono di trattare le Informazioni di Contatto Aziendali in conformità alle proprie politiche sulla privacy, ciascuna in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali.
- 12.5. Tenendo conto della natura e della portata dei Servizi, le Parti riconoscono che non saranno trattati Dati Personali (ad eccezione dei Dati di Contatto Aziendali di cui sopra). Qualora il trattamento dei Dati Personali avvenga in una fase successiva dell'esecuzione dei Servizi, le Parti si impegnano a stipulare in buona fede un Accordo sul Trattamento dei Dati personali, sulla base del modello che sarà fornito da Gucci.

13. Compliance

A.

1. Le parti dichiarano e garantiscono di rispettare tutte le leggi applicabili al presente contratto di sponsorizzazione e alle attività svolte in relazione allo stesso.

2. Lo Sponsee dichiara di essere a conoscenza delle norme applicabili in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in particolare, del D.Lgs. 231/2001 e che lo Sponsor ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato a prevenire il rischio di commissione dei reati indicati nel menzionato decreto applicato dallo Sponsor.
3. Lo Sponsor prende atto che lo Sponsee ha adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) disponibile al seguente link: [\[https://trasparenza.cultura.gov.it/contenuto69_piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza_769.html\]](https://trasparenza.cultura.gov.it/contenuto69_piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza_769.html) e il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs 165/2001 e s.m.a.
4. Le parti prendono atto che le normative sopra citate sono ispirate a valori comuni e si impegnano ad operare ciascuna nel rispetto dei principi sanciti dal proprio programma di compliance.
5. L'eventuale violazione delle normative di cui sopra, è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima ciascuna parte a risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c

Milano, 21.10.2025

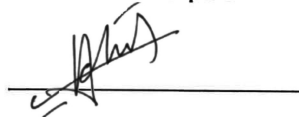
La Pinacoteca di Brera
Biblioteca Nazionale Braidense

Firmato
digitalmente da

**ANGELO
CRESPI**

O = MINISTERO
DELLA CULTURA
C = IT

Guccio Gucci S.p.A.



Valerie Leberichel

Allegato A

Progetto

(Date non aggiornate)

GRANDE BRERA
MILANO

Pinacoteca
di Brera

Palazzo
Citterio

Biblioteca Nazionale
Braidense

Bice Lazzari e i Linguaggi del suo tempo

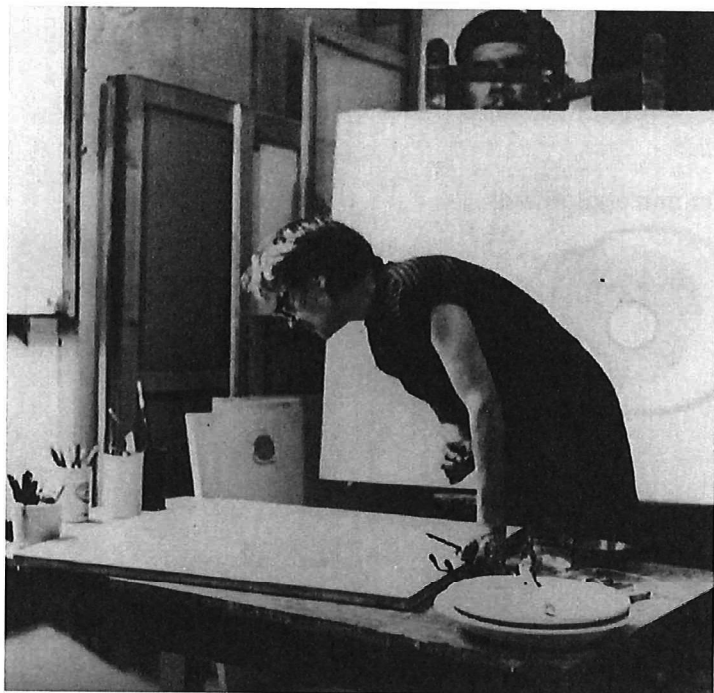
MILANO,
PALAZZO CITTERIO
7 OTTOBRE 2025 - 7 GENNAIO 2026 -

ROMA,
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
7 FEBBRAIO - 7 MAGGIO 2026

G|N|A|M|C
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA



In collaborazione con
Archivio
Bice Lazzari



BICE LAZZARI E I LINGUAGGI DEL SUO TEMPO

Bice Lazzari

VENEZIA 1900 - ROMA 1981

Bice Lazzari (1900 - 1981) è stata una delle protagoniste del Novecento, donna indipendente e molto avanti rispetto ai suoi tempi, ha dedicato tutta la sua vita all'arte riuscendo ad affermarsi in un ambito ritenuto all'epoca poco opportuno per una donna. Comincia a seguire i corsi di decorazione all'Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1915, nonostante preferisse quelli di pittura che le furono però preclusi a causa delle lezioni di nudo ritenute non adatte ad una signorina di buona famiglia. Precorritrice di una pittura astratta concettuale e molto contemporanea ha lavorato fin dalla giovinezza nel campo dell'arte applicata, ritenuto più adatto per un'artista donna, lavorando con gli architetti più in voga degli anni Venti, Trenta e Quaranta.

Nel corso della sua vita, Bice Lazzari ha prodotto un importante corpus di lavori su tela e su carta, dal figurativo degli anni giovanili, alle sperimentazioni informali degli anni 1950-1960, fino alla perfetta astrazione geometrica che pratica dalla metà degli anni '60 fino agli inizi degli anni '80.

2

BICE LAZZARI E I LINGUAGGI DEL SUO TEMPO

Progetto scientifico

La Pinacoteca di Brera e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, due delle più importanti Istituzioni museali italiane, hanno inserito nella loro programmazione per gli anni 2025/2026 una Mostra dal titolo provvisorio *"Bice Lazzari e i Linguaggi del suo tempo"* (work Title), curata in stretta collaborazione con l'Archivio Bice Lazzari, dal professor Renato Miracco che si è occupato da più di 25 anni dell'artista italiana.

La scoperta di Bice Lazzari, in campo internazionale, risale a quando, proprio per la sua personalissima ricerca verso l'astrattismo, è stata l'unica donna inserita nella mostra "Kandinsky e l'Avventura Astratta" realizzata nel 2003 dal Peggy Guggenheim Museum di Venezia.

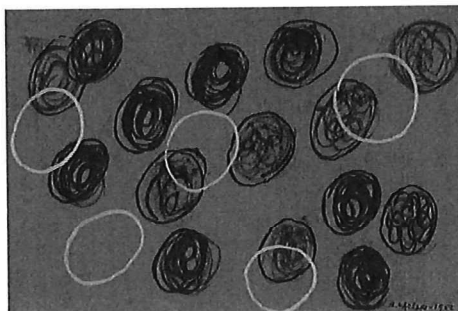
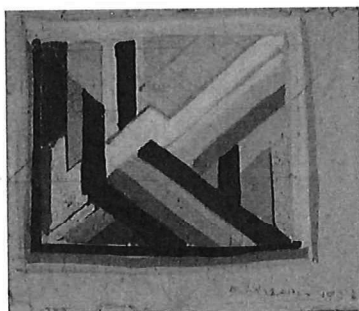
Questo studio sulla sua personalità è proseguito, poi, nel 2004-2005 con tre mostre che hanno costituito un approfondimento ulteriore sulla sua maniera di dipingere, caratterizzato da un tratto inconfondibile solitario e rigoroso.

Facendo seguito alle recenti mostre antologiche in America e in Inghilterra in prestigiose Istituzioni Museali come il National Museum of Women in the Arts, la Phillips Collection in Washington D.C. alla Estorick Collection a Londra e dopo lo studio fatto da Christine Macel nella mostra al Pompidou *Women in Abstraction*, è intento del curatore di contestualizzare la ricerca di Bice Lazzari confrontando la sua produzione con quei linguaggi che hanno caratterizzato le ricerche italiane ed europee tra il 1940 e il 1980.

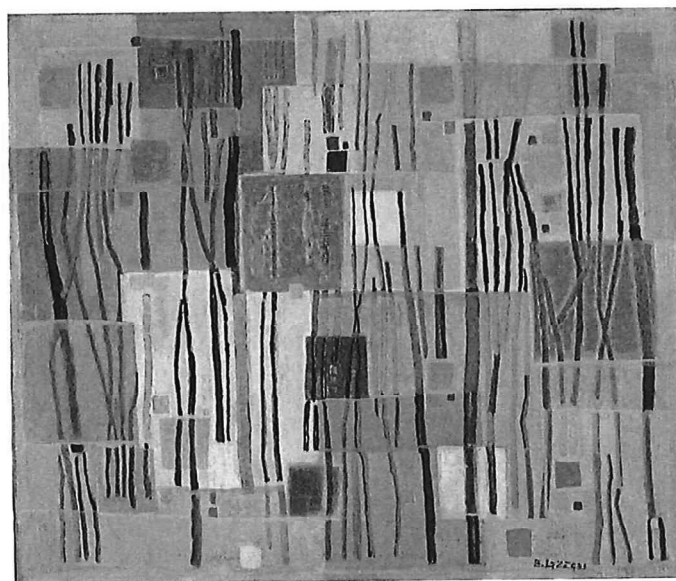
3

Il catalogo sarà redatto con contributo dei testi di **Christine Macel**, consigliere per le arti del presidente francese Macron e di **Dorothy Kosinsky** direttrice emerita della Phillips Collection di Washington D.C. primo museo americano dedicato all'arte Moderna in America.

Questa mostra sarà anche l'occasione per riunire nuclei di opere presso Musei ed Istituzioni Museali straniere ed italiane che avranno, così, una nuova collocazione progettuale.



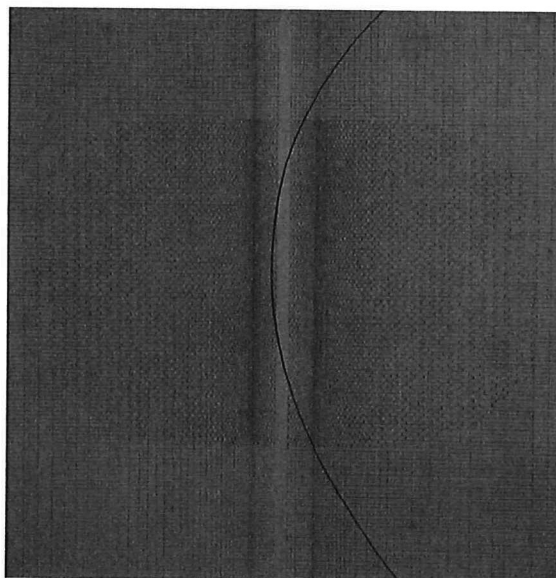
4



5

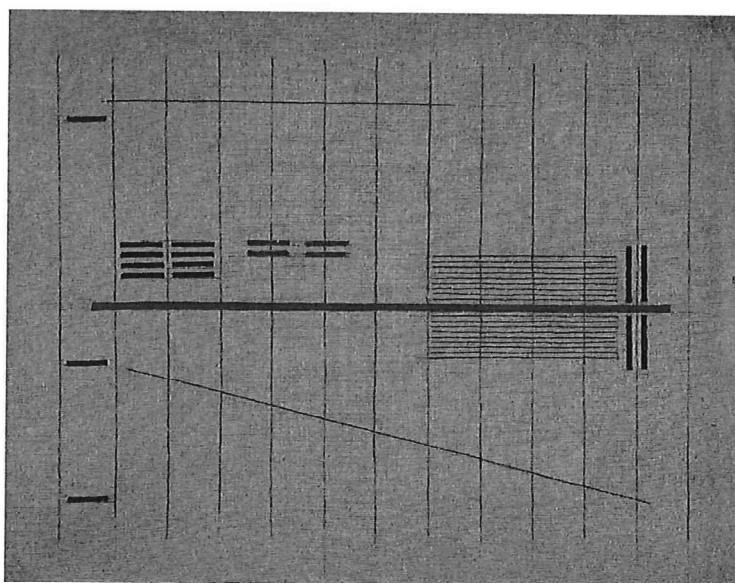
BICE LAZZARI E I LINGUAGGI DEL SUO TEMPO

1970
1971



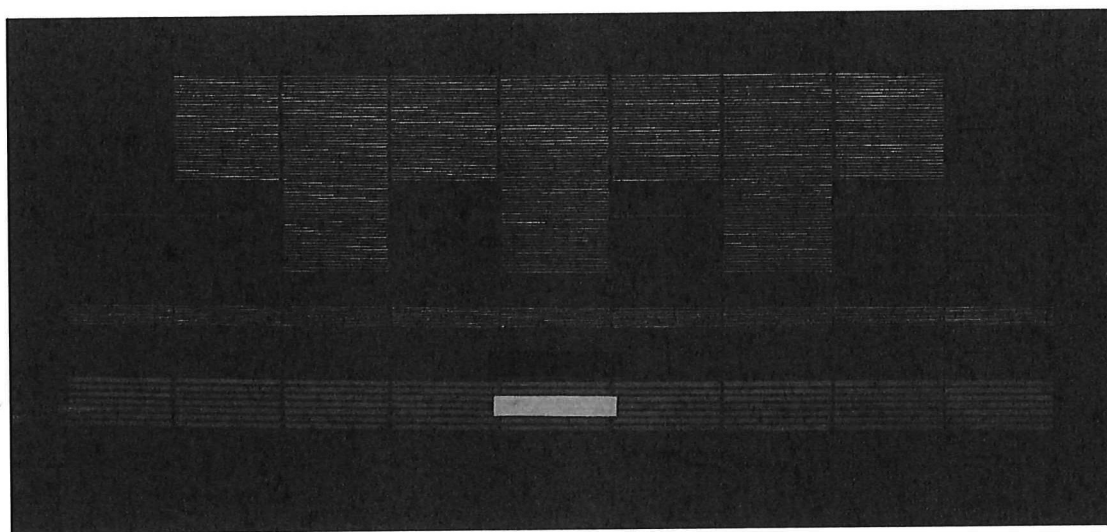
6

BICE LAZZARI E I LINGUAGGI DEL SUO TEMPO

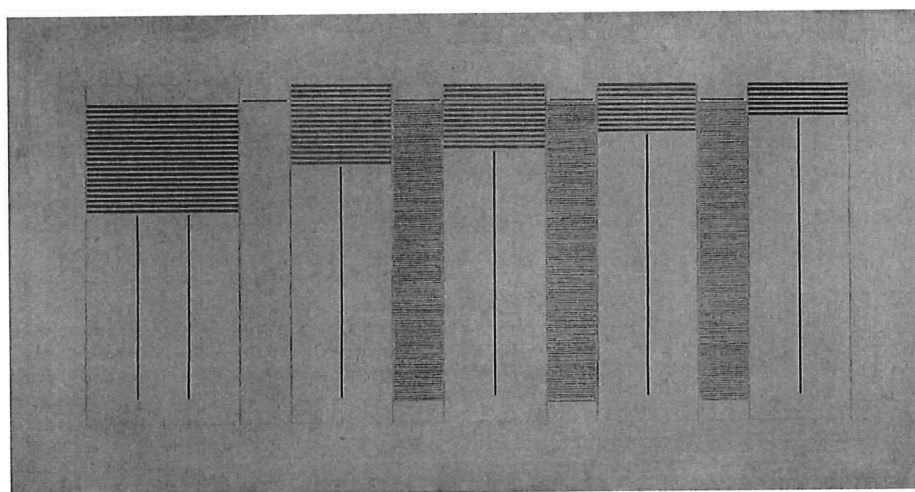


7

1971-1972
1973-1974



8



9

Bice Lazzari, musei e collezioni:

- Alessandria
Galleria d'Arte Moderna
- Cagliari
Galleria Comunale d'Arte Moderna
- Firenze
Museo Novecento
- Ferrara
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea - GAMC
- Macerata
Pinacoteca Comunale
- Milano
Accademia di Brera
Museo del Novecento
- Modena
Galleria civica
- Parma
Galleria d'Arte Moderna
- Pisa
Museo Nazionale
- Parigi
Centre Pompidou
- Roma
Musei Vaticani
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
Museo d'Arte Contemporanea - MACRO
- Venezia
Galleria Internazionale d'Arte Moderna Ca' Pesaro
Peggy Guggenheim Collection
- Washington D.C.
The National Museum of Women in the Arts - NMWA - The Phillips Collection

10

L'Archivio Bice Lazzari



L'Archivio Bice Lazzari, nato nel 1981, ha catalogato più di 3000 Opere dell'Artista, svolgendo un assiduo lavoro di conservazione, restauro e promozione di una Pittrice definita nel catalogo della Mostra organizzata dalla Peggy Guggenheim Collection "....as one of the protagonists of the birth of Italian abstract Art".

L'Archivio Bice Lazzari si è costituito con l'obiettivo di raccogliere e catalogare tutte le opere dell'Artista, le poesie, le lettere, i saggi critici e i lavori giovanili di arte applicata.

Nell'Archivio vi sono le testimonianze dirette dei suoi interessi, i suoi libri, i suoi dischi, insieme ai ricordi dei tanti amici che frequentava, non solo pittori, scultori e critici dell'arte.

Nel 2000 la Soprintendenza Archivistica per il Lazio ha dichiarato la documentazione presente nell'Archivio Bice Lazzari "di notevole interesse storico e pertanto sottoposta alla disciplina del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 per i seguenti motivi: l'Archivio è una fonte indispensabile per la storia dell'arte di questo secolo, in quanto testimonia la lunga e intensa attività artistica svolta nel campo delle arti visive (pittura e arte applicata) dalla pittrice Bice Lazzari, attività durante la quale ha ricevuto importanti riconoscimenti".

11

"L'arte è un segno d'amore che l'uomo cerca di donare agli altri
nella ricerca continua di scoprire un rapporto vitale tra vita
sociale, comportamento umano, morale e culturale."

BICE LAZZARI - ROMA 1972

12

Allegato B

Benefici

Presenza dello Sponsor, in conformità a quanto previsto all'art 1.2 dell'accordo:

- nel sito web istituzionale
- nella comunicazione social
- nelle comunicazioni off line dedicate
- nelle newsletters
- nel colophon del catalogo e della Mostra
- nella segnaletica della Mostra negli accessi degli edifici di Brera e della Gnamc

Altri benefici

- n. 50 copie gratuite del catalogo della Mostra
- n. 30 inviti alla preview della prima tappa della Mostra; n. 30 inviti alla preview della seconda tappa della Mostra;
- n. 100 biglietti gratuiti d'ingresso alla Mostra (per ogni tappa)
- n. 3 visite guidate per ciascuna tappa della Mostra (per max 25 persone a visita, anche cumulative) durante gli orari di apertura al pubblico
- visibilità nella comunicazione tramite campagne cartacee, digitali e on line
- n. 3 visite esclusive fuori orario a canone gratuito (una al Cenacolo, una a Palazzo Citterio e una alla Gnamc) per un massimo n. 30 persone (giorno da concordare). È escluso il costo del personale in conto terzi (da quantificare sede per sede).

Allegato C

Layout grafico del Marchio

GUCCI

